



Comune di BUTI

(Provincia di PISA)

Regolamento di Gestione delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale

“Serra Bassa” e “Stazione relitta di Pino Laricio”

approvato con Del. C.C. n. 61 del 21.12.2004

Titolo I – Disposizioni a carattere generale

Art. 1 – Ambito di applicazione ed efficacia

- 1 Il Regolamento di Gestione delle ANPIL , di seguito denominato Regolamento di Gestione, è lo strumento di gestione delle aree protette previsto all'articolo. 19 lett. b) della LR 49/95 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”.
- 2 Il presente Regolamento disciplina l'assetto urbanistico e le trasformazioni dell'ANPIL “*Stazione Relitta di Pino Laricio*”, istituita con deliberazione C.C. n° 66 del 19 dicembre 1997 e dell'ANPIL “*Serra Bassa*”, istituita con deliberazione G.C. n° 18 del 20 febbraio 2003.
- 3 Le ANPIL costituiscono Invarianti Strutturali di carattere areale, la cui disciplina è definita dagli articoli 10, 11 e 12 del Piano Strutturale (Norme Tecniche di Attuazione), adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 47 del 19 ottobre 2004.
- 4 Il Regolamento di Gestione disciplina tutte quelle attività che per loro natura incidono sulla conservazione ed il restauro ambientale delle ANPIL.

Art. 2 - Finalità

- 1 Il Regolamento di Gestione integra:
 - la disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali di cui all'articolo 8 del Piano Strutturale.
 - la disciplina del Sistema Territoriale Montano n° 1, sub-sistema delle aree boscate, di cui all'articolo 11 del Piano Strutturale.
 - la disciplina del Sistema Territoriale di Collina n° 2, sub-sistema delle aree boscate, di cui all'articolo 12 del Piano Strutturale.
- 2 Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta sono vietate le seguenti attività:
 - la raccolta o il danneggiamento delle specie rare di flora e degli alberi monumentali di cui all'art. 10;
 - la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna minore;
 - l'introduzione volontaria di specie vegetali o animali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ANPIL;
 - la coltivazione di cave e l'apertura di discariche;
 - l'abbandono di rifiuti;
 - alterazione del regime delle acque;

- l'accensione dei fuochi all'aperto;
 - lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross;
 - l'esecuzione di interventi di trasformazione del territorio e di cambiamenti nella destinazione d'uso del suolo in contrasto con le finalità dell'area protetta;
 - lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente gestore di cui al succ. art. 4.
3. Sono altresì ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali e la realizzazione di infrastrutture compatibili con le finalità dell'area protetta, sentito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo art. 5.

Art. 3 - Validità ed operatività del Regolamento di Gestione

- 1 Il Regolamento di Gestione entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della Delibera Consiliare con cui è stato approvato; è direttamente precettivo, è operativo ed è valido a tempo indeterminato.

Titolo II – gestione delle ANPIL

Art. 4 – Organismo di Gestione delle ANPIL

1. All'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 1 della L.R. 49/95, è affidata la gestione diretta dell'ANPIL. Di seguito, nel presente regolamento, l'Amministrazione comunale è indicata come Ente gestore.
2. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico l'Ente gestore si avvale di un Comitato misto tecnico-scientifico con potere consultivo, di seguito nominato Comitato, di cui al succ. art. 5.
3. Per la realizzazione degli indirizzi di gestione dell'ANPIL l'Ente gestore si può avvalere di Associazioni di volontariato, mediante stipula di apposita convenzione pluriennale che regoli i termini dell'impegno gestionale concordato. La gestione può riguardare tutti gli aspetti contenuti e delineati nel presente Regolamento, con particolare riguardo alle finalità di cui all'art. 2.

Art. 5 Comitato di gestione

- 1 Il Comitato di gestione risulta composto da:

- a) il Sindaco o suo delegato che lo presiede;
 - b) un membro designato della Provincia di Pisa;
 - c) un esperto nella gestione/ripristino degli ambienti naturali individuato dal comune di Buti;
 - d) un rappresentante designato dal Servizio Antincendio Boschivo della Regione Toscana;
 - e) un rappresentante individuato dal Servizio di Gestione del Demanio Regionale;
 - f) un rappresentante del mondo scientifico Universitario dell'Ateneo Pisano;
 - g) un membro proveniente dal mondo della scuola, referente per l'educazione ambientale;
 - h) un rappresentante delle Associazioni di categoria agricole;
 - i) un rappresentante dell'ATC n° 14;
 - j) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
 - k) un rappresentante del Gruppo Volontario Antincendio (GVA);
 - l) un dipendente dell'Amministrazione Comunale, che svolgerà la funzione di segretario verbalizzante ed amministrativo, senza diritto di voto.
- 2 I componenti del Comitato di gestione sono nominati dal Sindaco, entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
 - 3 Il Comitato potrà comunque avvalersi, ogniqualvolta lo riterrà necessario, della partecipazione di altri soggetti con specifiche competenze.
 - 4 Il Comitato resta in carica per 4 anni dall'avvenuta nomina ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati per un ulteriore periodo di quattro anni non più rinnovabili.
 - 5 Le riunioni del Comitato di gestione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza relativa dei componenti. Le decisioni vengono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti sugli argomenti trattati.
 - 6 Il Comitato esprime pareri obbligatori relativamente ad attività e interventi riguardanti le finalità di cui all'art. 2 e formula proposte inerenti le finalità di cui al medesimo articolo;
 - 7 Ogni componente del Comitato ha diritto al rimborso delle spese vive affrontate per raggiungere il Comune di Buti.
 - 8 Il Presidente coordina l'attività del Comitato; convoca il Comitato ogniqualvolta sia richiesto un parere da parte dell'Amministrazione Comunale o a sua discrezione per valutare le problematiche, che intende porre all'esame dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Modifiche al Regolamento di Gestione

- 1 Sono possibili modifiche al Regolamento di Gestione, nel rispetto degli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e delle vigenti normative nelle

materie contemplate dal Regolamento stesso e solo se ritenute indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

- 2 Le modifiche sottoposte preventivamente al parere del Comitato di Gestione delle ANPIL sono approvate con delibera di Consiglio Comunale.

Titolo III – Tutela delle Risorse Naturali

Art. 7 – Tutela dei corsi d’acqua e delle risorse idriche

- 1 L’Ente gestore promuove la conoscenza, la tutela e la riqualificazione ecologica dei corsi d’acqua minori. Eventuali opere previste lungo i corsi d’acqua, o nelle loro aree di pertinenza, dovranno essere realizzate privilegiando l’utilizzo delle più adeguate tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle finalità di cui all’art. 2.

Art. 8 – Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio

- 1 L’Ente Gestore promuove la tutela e il recupero degli elementi caratteristici, naturali e artificiali, componenti il paesaggio delle aree sulle quali insistono le 2 ANPIL. In particolare gli interventi di conservazione e recupero possono riguardare: filari alberati, siepi divisorie, alberi isolati caratteristici, gruppi di alberi emergenti, alberi monumentali, fossetti di scolo, muretti e altri manufatti in muratura a secco, sentieri lastricati, beni architettonici minori.
- 2 Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l’Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i privati proprietari delle aree, per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione pluriennali.

Art. 9 – Tutela delle emergenze geomorfologiche

1. L’Ente gestore promuove lo studio e la conoscenza delle testimonianze geomorfologiche. I siti di maggiore interesse saranno definiti “emergenze geomorfologiche” e potranno essere opportunamente censiti e segnalati al visitatore con pannelli informativi *in situ*. I pannelli dovranno indicare il tipo di emergenza, il regime di protezione e le norme comportamentali da osservare.
2. Nei siti classificati “emergenze geomorfologiche” è fatto divieto di realizzare qualsiasi trasformazione morfologica o di inserire manufatti che possano alterare la configurazione esistente.

Art. 10 – Tutela della flora, degli alberi monumentali e delle formazioni vegetali

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell'area protetta, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali.
2. Nel territorio delle due ANPIL è vietata la raccolta delle specie di flora inserita nelle Liste Rosse delle piante d'Italia con le categorie IUCN: Gravemente minacciato, Minacciato, Vulnerabile, A Minor Rischio. Tale divieto viene esteso, ad opera dell'Ente gestore, all'elenco delle specie di flora spontanea, di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione, approvato dal Consiglio della Regione Toscana. Tali specie di interesse scientifico potranno essere raccolte solo per motivi di studio previa richiesta all'Ente gestore.
3. La raccolta delle piante officinali, ad eccezione di quelle comprese nelle liste rosse e soggette a divieto di raccolta, è regolamentata dalla L. N. 99/1931 e dal R.D. 772/1932.
4. Per i funghi e i prodotti del sottobosco valgono le norme del succ. art. 24 del presente regolamento.
5. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla Legge Regionale 13 Agosto 1998 n. 60 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" ai sensi della Legge citata. L'Ente gestore predispone, con opportuno censimento specialistico, l'elenco degli alberi secolari o d'importanza culturale definendoli "alberi monumentali" ai sensi della legge citata. L'Ente gestore può segnalare con opportuni cartelli la presenza di tali emergenze.
6. Gli interventi di conservazione, riqualificazione ed utilizzo produttivo delle formazioni vegetali dovranno attenersi a quanto previsto nel piano di gestione delle formazioni vegetali di cui all'art. 11.

Art. 11 – Piano di gestione delle formazioni vegetali

1. L'Ente gestore, se lo riterrà necessario, predisporrà il piano di gestione delle formazioni vegetali. In conseguenza della natura privata delle superfici forestali e non, tale piano dovrà fornire degli indirizzi di massima ai proprietari privati.
2. Il piano potrà essere strutturato individuando quattro diverse tipologie gestionali:
 - A - *Aree di conservazione delle cenosi arboree;*
 - B - *Aree di intervento per la conservazione delle cenosi erbacee ed arbustive;*
 - C - *Aree di recupero ambientale;*
 - D - *Aree di recupero produttivo;*

Art. 12 – Tutela della fauna

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio faunistico delle ANPIL, promuovendo inoltre studi ed indagini di approfondimento.

2. La tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria è regolata dalla L. N. 157/92 e dalla L.R. 3/94 per quanto non previsto dal presente regolamento di cui al successivo art. 26
3. Per la fauna minore è vietata la raccolta, ovvero la cattura o l'uccisione, delle specie inserite negli allegati II, IV, V della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale divieto viene esteso, ad opera dell'Ente gestore, all'elenco delle specie di flora spontanea redatto dal Consiglio della Regione Toscana, di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione di cui all'art. 4 della L.R. 82/82 e succ. modif. o di cui a successive leggi regionali o nazionali del settore. Tali specie potranno essere raccolte solo per motivi di studio previa richiesta all'Ente gestore.

Titolo IV – Norme urbanistico-edilizie

Art. 13 – Invarianti Strutturali

- 1 L'area compresa nel perimetro delle ANPIL, è sottoposta alla disciplina prevista dal Piano Strutturale (Invarianti strutturali e luoghi a statuto speciale) e dal Regolamento Urbanistico che ne conseguirà.
- 2 Gli indirizzi normativi del Piano Strutturale integrano e specificano le direttive di tutela e valorizzazione di cui agli articoli 13 e 14 della DCRT 296/88.
- 3 L'area compresa all'interno del perimetro delle due ANPIL ricade all'interno del Sistema Territoriale Montano n° 1, sub-sistema delle aree boscate, così come individuato dall'articolo 11 del Piano Strutturale (Serra Bassa) ed all'interno del Sistema Territoriale di Collina n° 2, sub-sistema delle aree boscate, così come individuato dall'articolo 12 del Piano Strutturale (Stazione Relitta di Pino Laricio).
- 4 Le disposizioni contenute nei seguenti articoli specificano ed integrano quelle contenute nel quadro normativo nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla LRT 5/95 "Norme per il governo del territorio" con le successive integrazioni e modifiche, alla LRT 64/95 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola" con le successive integrazioni e modifiche, alla LRT 59/80 "Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente" ed alla LRT 76/94 "Disciplina delle attività agrituristiche", nonché alle disposizioni, ai parametri ed agli indirizzi normativi relativi alle zone agricole contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.
- 5 Sono fatte salve tutte le opere ed attività previste dal piano di Gestione del complesso demaniale regionale Monti Pisani e le opere antincendio boschive previste dalla L.R. 39/00 e successive integrazioni e modifiche nonché dai suoi regolamenti attuativi.

Art. 14 – Edifici di interesse storico culturale

1. L'Organo di gestione si adopera per la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio storico.

2. Per gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e alla ristrutturazione edilizia dei manufatti e degli edifici ricadenti nell'ANPIL, dovrà essere acquisita tutta la documentazione prevista dal futuro Regolamento Urbanistico.

Art. 15 – Strade carrabili, percorsi pedonali e sentieri

1. Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo, ecc.).
2. E' vietato l'uso di pavimentazioni in asfalto salvo casi particolari autorizzati dall'Ente gestore sentito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5.
3. I percorsi pedonali e i sentieri esistenti devono essere mantenuti e recuperati nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'area. In particolare si prescrive la conservazione ed il ripristino di elementi costruttivi originari quali il fondo dei sentieri in lastre di pietra i muretti di sostegno a secco e i manufatti in pietra.
4. Per la manutenzione, il recupero e l'apertura dei percorsi pedonali e dei sentieri l'Ente gestore realizza un apposito piano di gestione della rete dei percorsi interni all'area protetta di cui all'art. 18.

Titolo V – Disciplina delle attività ricreative e di visita all'area

Art. 16 – Strutture ricettive e turistiche

1. All'interno delle due ANPIL sono già presenti delle strutture ricettive e turistico-informative quali:
 - Agriturismo
 - Piscina per invalidi
 - Orto botanico per non vedenti
 - Sistema di allevamento di trote per il ripopolamento dei torrenti di Buti
 - Parco didattico del Monte Cucco.
2. L'Ente gestore prevede la possibilità di realizzare ulteriori strutture utili al conseguimento delle finalità generali dell'ANPIL.

Art. 17 - Strade carrabili e traffico motorizzato

1. Nelle strade interne alle ANPIL, il transito e l'uso delle stesse sono soggetti alle normative vigenti.
2. Per la realizzazione delle aree di sosta si prescrive l'uso di superfici non totalmente impermeabili, utilizzando tecniche costruttive adeguate. Inoltre si prevede l'utilizzo di elementi

di arredo accessori delle aree di parcheggio realizzati in materiali consoni rispetto alle finalità generali dell'area protetta (legno, pietra, ecc.).

Art. 18 - Sentieri di visita e piano di gestione della sentieristica

1. L'Ente gestore delle aree protette individua la rete dei sentieri di visita, al fine di promuovere l'accesso e la fruibilità delle aree.
2. I sentieri di visita sono soggetti ad un apposito piano di gestione, contenente l'attuale rete dei sentieri, gli ampliamenti o le riduzioni previsti, i necessari interventi di manutenzione e di ripristino necessari.
3. L'individuazione dei percorsi deve avvenire in base alla presenza delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali delle aree protette, al fine di garantire una corretta conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali presenti nel pieno rispetto di esse.
4. Ai fini di un'agevole individuazione dei sentieri di visita, questi verranno segnalati con segnaletica orizzontale e con appositi cartelli indicatori, realizzati preferibilmente in legno, con l'indicazione del percorso, il logo dell'ANPIL di cui all'art. 21. La segnaletica e la cartellonistica devono essere conformi alla LR 17/1998 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e al relativo regolamento applicativo. L'Ente gestore cura la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri e della segnaletica in collaborazione con le Associazioni di volontariato operanti nel territorio.
5. Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l'Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con i proprietari delle aree per tutti gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione di cui al successivo art 28.

Art. 19 - Cartellonistica

1. L'Ente gestore predispone la realizzazione di una apposita cartellonistica informativa e didattico-divulgativa, da installare in corrispondenza dei punti di accesso all'ANPIL. Tale cartellonistica dovrà rispettare le norme vigenti specifiche del settore
2. I cartelli devono contenere i tematismi generali e particolari riferiti all'ANPIL, e in particolare: mappa generale dell'area protetta comprensiva degli itinerari di visita, schede tematiche sui principali habitat presenti, informazioni generali inerenti le principali risorse naturalistiche e storiche dell'area, norme per il comportamento da tenere all'interno dell'ANPIL.
3. I cartelli riportanti tematismi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico, sono da installarsi lungo i percorsi di visita dell'ANPIL.
4. La manutenzione ordinaria di queste attrezzature è a carico dell'Ente Gestore dell'ANPIL.

Art. 20 - Attrezzature per la visita dell'area

1. Per la visita dell'ANPIL possono essere previste alcune attrezzature leggere quali tavoli, panche, cestini per rifiuti, ed altre ritenute idonee a garantire il necessario supporto ai visitatori dell'area. Queste attrezzature saranno realizzate preferibilmente in legno e/o in pietra locale e potranno essere collocate in apposite aree individuate lungo i sentieri di visita, nel rispetto delle finalità generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 21 - Logo delle ANPIL

1. Il logo delle ANPIL sarà individuato dal Comitato di Gestione in collaborazione con il Polo Ambientale dei Monti Pisani.

Art. 22- Attività di promozione delle aree

1. L'Ente gestore si impegna a garantire la promozione dell'ANPIL in tutte le forme possibili, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 1, comma 1 della L.R. n. 49/95. In particolare l'attività di promozione deve riguardare tutti gli aspetti relativi a:
 - a) conoscenza, divulgazione e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico-culturali delle ANPIL;
 - b) sviluppo delle attività di educazione ambientale per la conoscenza e la protezione dell'ambiente.
 - c) sviluppo sostenibile.

Art. 23 - Disciplina degli accessi alle ANPIL

2. La visita alle ANPIL è consentita per mezzo degli itinerari di visita, individuati e segnalati a cura dell'Ente Gestore dell'area protetta. Per l'accesso alle aree di proprietà privata l'Ente gestore, nel rispetto degli artt. 16 e 17 del presente Regolamento, ricerca appositi accordi con i proprietari per garantire la massima accessibilità all'area tramite gli accordi di cui al successivo art. 28.

Titolo VI – Promozione, sostegno e disciplina delle attività

Art. 24 - Disciplina della tutela e della raccolta del sottobosco

1. La tutela e la raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla L.R. 22 marzo 1999 n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 - Attività silvicolture

1. Le attività silvicolture devono seguire gli indirizzi del Piano di gestione delle formazioni vegetali di cui al precedente art. 10. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle finalità generali dell'ANPIL di cui all'art. 2.

Art. 26 - Attività venatoria

1 Non consentita.

Titolo VII – Disposizioni particolari

Art. 27 – Misure antincendio

1. Ai fini della difesa del suolo, dell'ambiente naturale e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, le attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi sono regolamentate dalle norme di cui alla L.R. n. 39/00 e seguenti e da quanto previsto nel "Piano operativo antincendi boschivi 2004-2006" di cui alla Delibera G. R. 22 dicembre 2003, n. 1351 e seguenti.

Art. 28 - Accordi di gestione con i proprietari privati

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Ente gestore promuove la stipula di accordi di gestione con i proprietari di aree e manufatti comprese nel perimetro dell'area protetta. In particolare gli accordi possono fare riferimento a:

- regolamentazione dell'accesso per la visita all'area;
- installazione delle attrezzature didattico-divulgative e ricreative;
- manutenzione ordinaria di sentieri e dei piccoli manufatti ad essi connessi;
- gestione silvicolturale;
- tutela della biodiversità;
- conservazione di cenosi vegetali;
- conservazione e ripristino di emergenze storico-architettoniche;
- conservazione del paesaggio.

2. Gli accordi di gestione sono stipulati mediante apposite convenzioni di durata pluriennale a cura dell'Ente gestore.

Titolo VIII – Vigilanza e sanzioni

Art. 29 - Vigilanza e attività di guida delle ANPIL

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, secondo quanto stabilito dall'art. 21 della L.R. 49/95.

2. Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dall'Ente gestore, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931, n. 773).

3. L'Ente gestore, secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/98, può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali Volontarie, da destinare alle funzioni di sorveglianza dell'ANPIL.

4. L'Ente gestore si riserva la facoltà di organizzare, secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.N. 394/91, d'intesa con la Regione e la Provincia competente, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area protetta.
5. Per la disciplina della professione di guida ambientale si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 54/97.

Art. 30 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, in caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 22 della L.R. 49/95.
2. Le sanzioni sono comminate dal Sindaco del Comune di Buti, nella sua qualità di Ente gestore dell'ANPIL.